



Ris. mun. del 12.11.2018
13.11.2018

Ordinanza municipale

concernete le modalità di consegna e raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- gli articoli 107 cpv 2 lett. b, 192 LOC e 24 e 44 RALOC;
- Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 22.10.2018;

decreta

le seguenti disposizioni concernenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Disposizioni introduttive

articolo 1 Campo di applicazione

La Presente Ordinanza disciplina l'esposizione e la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) non riciclabili così come le relative tasse.

articolo 2 Definizioni e obiettivi

Il Comune di Castel San Pietro promuove la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo/riciclaggio attuando uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e a costi sostenibili. Organizza la raccolta periodica dei RSU con l'obiettivo di mettere a disposizione della popolazione, nel prossimo futuro, delle infrastrutture interrate per la loro consegna.

articolo 3 Decoro, igiene e littering

¹ Il deposito e la consegna di ogni tipo di rifiuti non deve portare pregiudizio all'ambiente, all'igiene e al decoro pubblico e deve essere effettuato conformemente alle norme seguenti.

² A specifica dell'art. 7 lett. b, per littering si intende l'abbandono di rifiuti quali a esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e i relativi imballaggi, giornali, volantini, ecc. sia su suolo pubblico che privato.

³ Ai contravventori sono applicate le sanzioni di cui all'art. 10.

Servizio di raccolta dei RSU

articolo 4 Servizio di raccolta

¹ Il servizio di raccolta dei RSU comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività economiche e dai servizi pubblici.

² I rifiuti provenienti dalle attività economiche sono raccolti purché siano in piccole quantità. Restano in ogni caso esclusi dalla raccolta i rifiuti elencati all'art. 11 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento).

³ I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani. Essi devono essere smaltiti nei punti di vendita o nei punti per la raccolta differenziata.

⁴ I rifiuti riciclabili provenienti da attività economica possono essere smaltiti nelle infrastrutture pubbliche per la raccolta differenziata nella misura in cui non eccedono quantitativi paragonabili a quelli prodotti da un'economia domestica. Per quantità maggiori vi è l'obbligo di smaltimento presso ditte autorizzate a spese proprie.

articolo 5 Giorni e orari di raccolta

¹ Il Servizio di raccolta dei RSU è organizzato con un grande giro del lunedì con ca. 60 punti di raccolta e la vuotatura dei contenitori autorizzati e un piccolo giro al giovedì con 5 punti di raccolta e la vuotatura dei contenitori autorizzati. I punti di deposito sono segnalati da appositi cartelli.

² Se il giorno di raccolta è festivo, il servizio viene di regola recuperato il giorno feriale seguente.

³ I sacchi devono essere depositati solo il giorno della raccolta entro le ore 08.30, fanno ovviamente eccezione i depositi nei contenitori autorizzati, negli interrati e in quelli delle frazioni di Monte, Casima e Campora. I contenitori comunali della piazza di raccolta del magazzino comunale possono essere usati in altri giorni ma unicamente in caso di estrema necessità.

articolo 6 Modalità di esposizione

¹ Nella giurisdizione comprensoriale di Castel San Pietro è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali di colore bianco per la raccolta degli RSU. Da questo obbligo è esclusa la zona degli alpeggi che fa capo al servizio di raccolta dei rifiuti del Monte Generoso.

² L'utilizzo dei sacchi ufficiali bianchi è obbligatorio anche per il deposito nei contenitori. Il Municipio può, specialmente per le attività economiche e per le manifestazioni ricreative, autorizzare l'uso dei sacchi convenzionali. In questi casi la tassa sarà corrisposta con l'acquisto di un'apposita marca che ne autorizza la vuotatura.

³ La posa del contenitore, interrato o sterrato, soggiace ad autorizzazione del Municipio al quale deve essere inoltrata la richiesta.

⁴ Lo spostamento del contenitore dal luogo di stationamento a quello di raccolta è a carico del proprietario che lo deve anche riportare immediatamente dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico. I contenitori non trasferiti nel luogo di raccolta o privi di marca ufficiale non saranno vuotati. Non saranno neppure vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

⁵ L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori è a carico dei proprietari degli stessi. Il Comune di Castel San Pietro non si assume responsabilità alcuna in caso di danni o furto dei contenitori.

⁶ Il Comune procederà nei prossimi anni all'installazione di contenitori interrati pubblici.

Tasse di raccolta e di smaltimento

articolo 7 Tassa base (art. 15)

¹ La tassa base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti. Eventi quali l'arrivo, la partenza, l'insediamento, la cessazione di un'attività economica danno diritto, su richiesta dell'utente del servizio ad un calcolo pro rata temporis.

² La tassa base annuale è così stabilita:

a) economia domestica di una persona sola	fr.	100.00
b) economia domestica di due o più persone e residenze secondarie	fr.	120.00
c) attività economica in casa propria, supplemento di	fr.	75.00
d) uffici, magazzini, piccoli negozi e attività artigianali con produzione limitata di rifiuti	fr.	400.00
e) industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi	fr.	500.00

³ Verrà riconsiderato l'ammontare previa richiesta scritta al Municipio, a quelle ditte di cui ai punti d) ed e) che a Castel San Pietro non svolgono alcuna attività (art. 92 Legge Tributaria o ad esse parificate) oppure, non svolgendo alcuna attività sul suolo comunale, dimostrano di pagare la tassa raccolta rifiuti in altro comune.

⁴ Le persone beneficiarie di rendite AVS/AI esenti da imposte sul reddito e sulla sostanza sono esentate dal pagamento della tassa base.

⁵ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei preventivi e dei consuntivi.

articolo 8 Tassa sul quantitativo (art. 16)

¹ Per l'esposizione dei RSU possono essere utilizzati esclusivamente i sacchi ufficiali bianchi del Comune di Castel San Pietro e le marche ufficiali.

² Il prezzo del sacco e del rotolo per la raccolta degli RSU è così stabilito:

a) sacco ufficiale da 17 lt	fr.	0.60
rotolo da 10 pezzi	fr.	6.00
b) sacco ufficiale da 35 lt	fr.	1.10
rotolo da 10 pezzi	fr.	11.00
c) sacco ufficiale da 60 lt	fr.	2.00
rotolo da 10 pezzi	fr.	20.00
d) sacco ufficiale da 110 lt	fr.	3.60
rotolo da 10 pezzi	fr.	36.00
e) marca per contenitore da 800 lt	fr.	27.00
f) marca per interrato da 5000 lt	fr.	170.00

³ Contenitori con volumi intermedi saranno tassati dal Municipio proporzionalmente al costo al lt. del sacco da 35 lt.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei preventivi e dei consuntivi.

⁵ Il Municipio pubblica periodicamente l'elenco dei rivenditori dei sacchi ufficiali. Le marche sono vendute esclusivamente presso la Cancelleria comunale. A compensazione parziale dei costi di gestione, ai rivenditori sarà ristornato il 5 % della fattura.

⁶ Il prezzo di vendita è quello fissato dal Municipio per Ordinanza e non può essere modificato.

⁷ Il Municipio concede gratuitamente un quantitativo di 5 rotoli da 35 lt all'anno a coloro che hanno a carico bambini fino ai 3 anni e alle persone che per ragioni sanitarie devono far uso di dispositivi medici (pannolini, sacchetti, ecc.) comprovati da prescrizione o certificato medico.

I sacchi possono essere richiesti in Cancelleria comunale presentando i documenti necessari.

Per situazioni che si modificano durante l'anno civile si procederà a un calcolo pro rata temporis.

La Cancelleria comunale terrà un elenco dettagliato delle distribuzioni di sacchi gratuite.

Norme esecutive finali

articolo 9 Controlli

¹ Gli incaricati del Comune sono autorizzati a effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificarne il contenuto e compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire le caratteristiche, la proprietà e la provenienza dei rifiuti.

² il Comune può organizzare controlli o installare sistemi di videosorveglianza sia a titolo preventivo che allo scopo di identificare eventuali trasgressori.

articolo 10 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite conformemente all'art 21 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

articolo 11 Deroghe

Il Municipio in casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alle disposizioni di questa ordinanza.

articolo 12 Norma transitoria

¹ La Cancelleria comunale ritirerà a fine dicembre dai rivenditori i sacchi senza tassa sul quantitativo invenduti e procederà a un inventario.

² I sacchi con la tassa sul quantitativo saranno venduti dall'entrata in vigore del Regolamento. Nel mese antecedente l'entrata in vigore del Regolamento è fatto divieto ai rivenditori di fornire quantitativi importanti di sacchi ad un medesimo acquirente per farne scorta.

articolo 13 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, riservata l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore è abrogata analoga Ordinanza del 17.07.2014 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con essa.

articolo 14 Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 13 novembre 2018 al 14 dicembre 2018.

articolo 15 Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC)

PER IL MUNICIPIO

Il V. Sindaco: _____ Il Segretario: _____

P. Prada _____ L. Fontana _____

